



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 311

DEL 18/05/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio Arsenàl per le attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento UE 679/21016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e contestuale approvazione del progetto "Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto".

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la Convenzione con il Consorzio Arsenàl per le attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento UE 679/21016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e contestuale approvazione del progetto "Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto".

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico

F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a: _____

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, impone in capo alle amministrazioni pubbliche nuovi adempimenti e un'intensa attività di adeguamento preliminare in vista della sua definitiva applicazione prevista per il 25.05.2018.

Tra le incombenze previste un ruolo preminente viene dato alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37 e ss. del Regolamento 679/2016), e in particolar modo l'articolo 37, comma 3, prevede che "Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione".

Con Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, recante *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"* si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss e all'istituzione dell'Azienda Zero, con la finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico amministrativi del Servizio Sanitario Regionale garantendo uniformità e convergenza a modelli organizzativi comuni.

In tale contesto il Comitato dei Direttori Generali, istituito a norma dell'art. 3 della L.R. n. 19/2016, nella seduta del 5.03.2018 ha manifestato la possibilità della nomina di un unico RPD per tutte le Aziende Sanitarie Veneto e ha individuato nel Consorzio Arsenà, già affidatario della realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr) e del Fascicolo Amministrativo Contabile regionale (FACEr), il soggetto ideale per lo svolgimento delle attività connesse all'individuazione, alla nomina e all'operatività del Responsabile della Protezione dei Dati.

Con nota prot. n. 3822 del 27.03.2018, Azienda Zero ha richiesto ad Arsenà.IT di formulare una proposta tecnico economica per il supporto all'adeguamento al GDPR e per lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione, alla nomina e all'operatività di un RDP unico per tutte le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;

Con successivo Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 157 del 26.04.2018 è stato approvato e affidato al Consorzio Arsenà il progetto con oggetto “Supporto adeguamento al GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, progetto che è stato trasmesso alle Aziende con nota prot. n. 5455 del 27.04.2018;

Con ulteriore nota prot. n. 6045 del 11.05.2015 l’Azienda Zero ha trasmesso il modello di Convenzione di adesione volontaria al summenzionato progetto.

Al fine, quindi, di adempiere a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di privacy 2016/679, risulta opportuno regolare i rapporti tra l’Istituto Oncologico Veneto e il Consorzio Arsenà, relativamente al progetto “Supporto per l’adeguamento al GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, approvando il medesimo progetto e la Convenzione allegati al presente atto e di cui costituiscono parte integrante (Allegati A e B);

Si fa presente che lo IOV, aderendo al progetto e sottoscrivendo la Convenzione si impegna svolgere le attività previste nella sezione “Ruoli nel progetto”, che prevede l’individuazione di un suo referente preposto agli adempimenti aziendali in materia di *privacy*, con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD), e la stipula con effetti operativi entro il 24.05 2018, dei protocolli d’intesa *ex* articolo n 23 *bis* d.lgs. n. 165/2001 con il Consorzio Arsenà, per l’assegnazione temporanea presso lo stesso, a tempo pieno e per tutta la durata del progetto, di profili professionali come individuati nel progetto, summenzionato sezione 2.2, e con oneri a proprio carico. Nello specifico si richiede: a) uno specialista in ambito legale con comprovata esperienza e specifica conoscenza della normativa e delle prassi in materia di *privacy*, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore sanitario; b) uno specialista informatico con comprovata esperienza in ambito IT e specifica conoscenza degli applicativi del settore sanitario e amministrativo; c) uno specialista nell’ambito di processi aziendali con comprovata esperienza e approfondita conoscenza maturata nell’ambito della direzione sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

VISTA la sopra esposta attestazione del Direttore proponente dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/03 di Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

VISTE le L. R. n. 26/05 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto"; e n. 19/2016 *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"*;

VISTO il Decreto, del Commissario di Azienda Zero, n. 157 del 26.04.2018;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il progetto "Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto" allegato A al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;
2. di approvare e sottoscrivere digitalmente la Convezione con il Consorzio Arsenal, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, al fine di regolamentare i rapporti per le attività di supporto all'adeguamento al Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati, e per le attività relative all'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto;

3. di dare atto che lo IOV aderendo al Progetto e sottoscrivendo la Convenzione, si impegna a svolgere le attività previste nella sezione “Ruoli nel progetto”;
4. di individuare quale proprio referente per gli adempimenti aziendali in materia di privacy, con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD) il Direttore, pro tempore, della UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche;
5. di rinviare a successivo provvedimento la stipula, con effetti operativi entro il 24.05 2018, dei protocolli d’intesa *ex* articolo n 23 *bis* d.lgs. n. 165/2001 con il Consorzio Arsenà, per l’assegnazione temporanea presso lo stesso, a tempo pieno e per tutta la durata del progetto di profili professionali come individuati nel progetto summenzionato con oneri a proprio carico;
6. di incaricare la UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e la UOC Risorse Umane affinché diano seguito, ciascuno per la propria parte di competenza, agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2018

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Allegato: Rif. Nota Azienda Zero prof. N 3822 del 27.03.2018

Oggetto: progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto

1. PREMESSE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il 25.05.2018 scadrà il termine per i Titolari del trattamento per adeguarsi al "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" – di seguito, per brevità, GDPR – con cui sono previsti nuovi adempimenti, oltre a una intensa attività di organizzazione a carico delle amministrazioni pubbliche.

Il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce a quest'ultime, attraverso una scheda informativa¹, di avviare, con assoluta priorità: la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39), noto anche con l'acronimo inglese "DPO" (*Data Protection Officer*); l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171); la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. *Data Breach*, artt. 33 e 34).

Con specifico riguardo alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, per brevità, RPD – l'articolo 37, comma 3, del GDPR prevede che "Qualora il **titolare del trattamento** o il **responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati** (RPD nda) **può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione**".

Risulta indispensabile, pertanto, adempiere alle nuove disposizioni del GDPR – nei termini stabiliti dalla normativa, come sopra richiamati – garantendo, da un lato, l'uniformità e l'organicità dei processi organizzativi e informativo-informatici di tutte le Aziende del SSR e, dall'altro, lo sviluppo di modelli organizzativi in grado di creare sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, evitando la frammentarietà delle informazioni e valorizzando la trasversalità dei processi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse.

La necessità di uniformazione e di convergenza verso modelli organizzativi comuni trova fondamento, *in primis*, nella riforma del Sistema Sanitario Regionale del Veneto, di cui alla Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS". Tale intervento normativo, oltre alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, istituisce l'Azienda Zero, con finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale.

La DGR n. 1785 del 07.11.2016, peraltro, definisce le linee di intervento finalizzate al potenziamento e alla razionalizzazione del Sistema informativo socio-sanitario, attraverso una diffusione sistemica del modello organizzativo attuato con il Progetto FSEr e conferma il Consorzio Arsenàl.IT quale soggetto individuato per il coordinamento gestionale, la direzione lavori e l'assistenza agli avviamenti della Fase II del Progetto FSEr medesimo, con verifica e validazione degli *standard* impiegati. Tra le attività affidate al Consorzio rientra, tra l'altro, il presidio degli aspetti di *privacy* e sicurezza nel trattamento dei dati personali, in continuo raccordo con i referenti individuati dalle Aziende Sanitarie.

¹ <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/#prioritaPA>

Nella medesima ottica, ad Arsenàl.IT – giusta Decreto commissariale di Azienda Zero n. 369 del 15.12.2017 – è stata affidata la realizzazione del “Fascicolo Amministrativo Contabile Elettronico regionale – FACEr”, le cui attività si sviluppano contigualmente all'evoluzione del Progetto FSEr.

In tale contesto, a garanzia del puntuale e uniforme adeguamento al GDPR da parte delle Aziende Sanitarie, nonché a garanzia dello sviluppo delle attività progettuali di interesse regionale secondo i principi della *privacy by design*², è emersa l'opportunità di individuare un unico RPD per tutte le Aziende SSR, fornendo alle stesse un supporto unitario e trasversale.

In tal senso, come comunicato con nota di Azienda Zero protocollo n. 3822 del 27.3.2018, il Comitato dei Direttori Generali ex l.r. n. 19/2016 ha espresso l'opzione per la nomina di un RPD per tutte le Aziende Sanitarie venete, indicando, a tal fine, il Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione, alla nomina e all'operatività di tale figura.

2. IL PROGETTO E L'ORGANIZZAZIONE

Alla luce delle premesse, a seguito della seduta del 05.03.2018 del Comitato dei Direttori Generali, con nota protocollo n. 3822 del 27.03.2018, Azienda Zero ha richiesto ad Arsenàl.IT di formulare una proposta tecnico-economica per il supporto all'adeguamento al GDPR e per lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione, alla nomina e all'operatività di un RDP unico per tutte le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

Di seguito si riporta la proposta tecnico-economica richiesta, comprensiva della descrizione dei modelli organizzativi applicabili.

Il progetto si articolerà in tre fasi:

- FASE I (dall'affidamento dell'incarico - 24.05.2018): supporto all'attività di adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR, attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, e nomina RPD unico;
- FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018): primo semestre di attività del RPD unico, con valutazione – a seguito dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e indicazioni dell'Autorità Garante – delle risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell'adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio;
- FASE III (01.01.2019 – 31.12.2019, in linea con progettualità consortili attive): attività del RPD unico, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali, ad oggi in corso di emanazione.

2.1 FASE I (01.04.2018 - 24.05.2018)

La Fase I prevede che:

- a. Arsenàl.IT si impegna a organizzare il modello RPD di cui al presente documento;
- b. Arsenàl.IT coordina il supporto alle Aziende Sanitarie nelle attività preliminari all'adeguamento al GDPR attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, con professionalità messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie.

Composizione del Gruppo di Lavoro:

- Arsenàl.IT (*Project Manager*);
- esperti area *privacy* – Azienda Sanitaria;

² I principi della *privacy by design* prevedono che gli aspetti di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati siano valutati, sin dalla fase di progettazione di una soluzione aziendale, unitamente alle relative applicazioni informatiche di supporto.

- esperti area legale – Azienda Sanitaria;
- esperti area ICT – Azienda Sanitaria.

Funzioni del Gruppo di Lavoro:

- individuazione di linee guida e condivisione con le Aziende Sanitarie di modelli *standard* per l'adeguamento alle disposizioni del GDPR (linee guida/regolamenti su ruolo e compiti RPD, linee guida in materia di *Data Breach*, modello registro trattamenti, etc.).
- c. a chiusura della fase I, le Aziende Sanitarie potranno nominare, su base volontaria, un RPD unico – esterno – individuato a cura di Arsenà.IT..

2.2.FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018)

La Fase II prevede che il RPD unico venga nominato da ciascuna Azienda Sanitaria e con il supporto di un *Board* multidisciplinare, svolga a favore di tutte le Aziende Sanitarie – inclusa Azienda Zero – i compiti declinati dall'articolo 39 del GDPR, sulla base del seguente modello organizzativo:



A garanzia di una più estesa condivisione dei contenuti e dei modelli di riferimento potrà continuare l'attività del Gruppo di Lavoro.

In considerazione dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e delle indicazioni dell'Autorità Garante, nel corso del primo periodo di attività del RPD unico sarà condotta una valutazione delle risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell'adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio.

Risulta necessario, infatti, valutare se la struttura organizzativa e le attività di RPD proposte nella Fase II (sino al 31.12.2018) – e il nuovo assetto che ne deriva, anche all'interno delle Aziende SSR – si adattino alle nuove disposizioni dell'ordinamento interno, non ancora promulgate e che potrebbero avere ricadute organizzativo-economiche attualmente non prevedibili e preventivabili.

Funzioni RPD unico (ex art. 39 GDPR)

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle

- responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Arsenàl.IT si occuperà delle attività necessarie all'individuazione, alla nomina e all'operatività del RPD unico per le Aziende Sanitarie (inclusa Azienda Zero), con i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR. A tal fine, il Consorzio si rivolgerà a professionalità esterne, in modo tale da garantire la terzietà richiesta dalla norma ed evitare possibili incompatibilità, ovvero situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Board RPD

Il Board RPD³ avrà compiti di supporto operativo al RPD unico nelle funzioni a questo attribuite.

Per lo svolgimento dell'incarico, Arsenàl.IT abbisogna dell'apporto di specifici profili professionali non presenti nel proprio organico, come di seguito riportati:

- n. 1 profilo specialista in ambito legale, con comprovata esperienza e specifica conoscenza della normativa e delle prassi in materia di *privacy*, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore sanitario;
- n. 1 profilo specialista in ambito informatico, con comprovata esperienza in ambito IT e specifica conoscenza degli applicativi del settore sanitario e amministrativo;
- n. 1 profilo specialista nell'ambito di processi aziendali, con comprovata esperienza e approfondita conoscenza maturata nell'ambito della direzione sanitaria.

A tal fine, si prevede la stipulazione, con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli d'intesa ex articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001 tra Arsenàl.IT e le proprie consorziate, per l'assegnazione temporanea a tempo pieno presso il Consorzio di 3 profili professionali, come sopra individuati.

Il Board RPD – in base alle specifiche esigenze operative – potrà coinvolgere altre professionalità specialistiche provenienti dagli enti SSR, nelle modalità qui definite, nonché altri soggetti esperti, anche esterni.

Il modello organizzativo qui proposto permette, altresì, di promuovere l'acculturamento e la specializzazione in seno o per il tramite al *board* medesimo. Attraverso un idoneo programma di affiancamento e avvicendamento potranno essere create figure professionali idonee allo svolgimento o al supporto della attività *privacy* dall'interno delle Aziende Sanitarie.

2.3. FASE III (01.01.2019 - 31.12.2019)

La Fase III prevede la prosecuzione/evoluzione delle stesse attività della Fase II per quanto riguarda il servizio di RPD Unico e il coordinamento del Board RPD.

Le modalità di erogazione dell'attività per l'anno 2019 (Fase III) potranno subire variazioni e/o adattamenti da un punto di vista organizzativo e finanziario, avuto merito delle risultanze della valutazione condotta nel corso della Fase II.

3. RUOLI NEL PROGETTO

³ Il Board RPD è il team multidisciplinare, composto da figure di esperti in ambiti specifici (legale, protezione dei dati, ICT, organizzativo), così come indicato dalle linee guida del Working Group Articolo 29 (organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle Autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro).

4.1 Ad Azienda Zero compete:

- a) emanazione Decreto commissariale per:
 - approvazione proposta tecnico-economica di Arsenàl.IT per le attività fino al 31.12.2019 e affidamento servizio;
 - promuovere la costituzione del *Board* RPD, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea sopra richiamata;
 - avvio procedure per acquisizione strumento IT unico per registro attività di trattamento.
- b) acquisizione strumento IT unico per il registro delle attività di trattamento (da rendere operativo entro il 24.05.2018).

4.2 Alle Aziende SSR (inclusa Azienda Zero) compete, su base volontaria:

- a) la nomina del RPD unico individuato da Arsenàl.IT, secondo uno schema tipo di convenzione;
- b) l'individuazione e comunicazione ad Arsenàl.IT del nominativo del proprio referente interno, ovvero del soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di *privacy*, con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il *Board* RPD dal 25.05.2018 – cfr. par. 2.2) e messa a disposizione uffici interni per supporto locale al Gruppo di Lavoro/*Board* RPD;
- c) la stipulazione, con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli d'intesa ex articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001 con il Consorzio, per l'assegnazione temporanea presso Arsenàl.IT, a tempo pieno e per tutta la durata del progetto, di profili professionali, come individuati alla sezione 2.2 del presente documento. L'onere per la corresponsione del trattamento economico al personale temporaneamente assegnato sarà a carico dell'Azienda SSR di appartenenza.

4.3 Attività Arsenàl.IT:

Fase I

- a) *Project management* Gruppo di Lavoro:
 - coordinamento, organizzazione e conduzione delle attività del Gruppo di Lavoro;
 - pianificazione e supporto per attività di analisi sullo stato dell'arte dell'adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR e delle eventuali azioni di miglioramento/rafforzamento;
 - attività di raccordo tra e con i referenti delle Aziende Sanitarie;
 - coordinamento dei contenuti delle linee guida e modelli sviluppati dal Gruppo di Lavoro con le Aziende Sanitarie;
- b) la predisposizione di uno schema tipo di convenzione per l'adesione al progetto da parte delle Aziende Sanitarie e per la nomina del RPD unico individuato da Arsenàl.IT;
- c) l'individuazione del soggetto per il ruolo di RPD unico e comunicazione dei suoi riferimenti alle Aziende Sanitarie;
- d) la stipulazione, con effetti operativi entro il 24 maggio 2018, di protocolli di intesa ex articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001 con le Aziende SSR, per l'assegnazione temporanea presso Arsenàl.IT, a tempo pieno e per tutta la durata del progetto, di profili professionali, come individuati alla sezione 2.2 del presente documento. Il Consorzio, ai sensi del richiamato articolo 23bis d.lgs. n. 165/2001, potrà riconoscere al personale temporaneamente assegnato un compenso aggiuntivo in ragione delle attività svolte, facendosi carico del relativo onere economico.

Fase II

- a) Arsenàl.IT svolgerà le attività necessarie a garantire l'operatività del RPD unico per le Aziende Sanitarie (inclusa Azienda Zero) aderenti. Il RPD unico individuato svolgerà i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR, come di seguito richiamati:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Per il ruolo di RPD unico il Consorzio si rivolgerà a professionalità esterne, in modo tale da garantire la terzietà richiesta dalla norma ed evitare possibili incompatibilità, ovvero situazioni di potenziale conflitto di interessi;

b) coordinamento operativo e organizzativo del Board RPD.

Fase III

Arsenàl.IT continuerà a svolgere le attività necessarie a garantire l'operatività del RPD unico per le Aziende Sanitarie (inclusa Azienda Zero), con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali, ad oggi in corso di emanazione.

5 GANTT

Si propone di seguito il GANTT generale del progetto.

ATTIVITÀ	FASE I (dall'incarico - 24.05.2018)		FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018)	FASE III (01.01.2019 - 31.12.2019)
	Milestone 1 30.04.2018	Milestone 2 24.05.2018	Milestone 3 31.12.2018	Milestone 4 31.12.2019
a) Elaborazione convenzione tipo per adesione al progetto e nomina RPD	CONVENZIONE			
b) Ricognizione dello stato dell'adeguamento al GDPR	AS IS			
c) Individuazione di linee guida e modelli comuni per Aziende aderenti al RPD unico	LINEE GUIDA E MODELLI			
d) Acquisizione e operatività dello strumento IT (registro trattamenti unico) da parte di Azienda Zero	ACQUISIZIONE E OPERATIVITÀ STRUMENTO IT			
e) Nomina RPD unico da parte dei titolari		NOMINA RPD UNICO		
f) Attività RPD e coordinamento Board RPD anno 2018			ATTIVITÀ RPD E BOARD	
h) Attività RPD e coordinamento Board RPD anno 2019				ATTIVITÀ RPD E BOARD

6 PIANO DEGLI OUTPUT DI ARSENÀL.IT

Di seguito sono riportati gli *output* di Arsenàl.IT, con indicazione della relativa scadenza.

OUTPUT	TERMINI
Schema tipo convenzione per adesione al progetto e per la nomina del RPD unico	30.04.2018
Reportistica sullo stato di adeguamento al GDPR da parte Az. SSR (<i>as is</i>)	30.04.2018
Linee guida e modelli comuni per Aziende Sanitarie (<i>prima release</i>)	24.05.2018
Attività per operatività RPD unico e coordinamento <i>board</i> RPD (con produzione di reportistica, di norma trimestrale) – anno 2018	31.12.2018
Attività per operatività RPD unico e coordinamento <i>board</i> RPD (con produzione di reportistica, di norma trimestrale) – anno 2019	31.12.2019

7 DURATA ATTIVITÀ ARSENÀL.IT

L'affidamento dei servizi ad Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività progettuali previste nella Fase I e II avrà durata fino al 31.12.2018.

La Fase III avrà durata dall'01.01.2019 al 31.12.2019.

Eventuali modifiche alle attività e ai termini progettuali dovranno essere concordate tra le Parti con accordo scritto.

8 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO ARSENÀL.IT

Le attività previste per il periodo fino al 31.12.2019 prevedono, a beneficio del consorzio Arsenal.IT, un corrispettivo pari ad Euro 496.500,00 (quattrocentonovantaseimilacinquecento/00), al netto di IVA di legge, secondo lo schema che segue.

	2018 Fasi I e II	2019 Fase III	TOTALE
FTE	72.000 €	89.000 €	161.000 €
SERVIZI ESTERNI	167.000 €	168.500 €	335.000 €
TOTALE	239.000 €	257.500 €	496.500 €

Nei *budget* per servizi esterni sono ricompresi: l'eventuale compenso aggiuntivo per le figure professionali delle Aziende Sanitarie in assegnazione temporanea presso Arsenàl.IT ex art. 23bis d.lgs. n. 165/2001, l'affidamento dell'incarico di RPD esterno, nonché l'acquisizione di ulteriori servizi specialistici in base alle necessità progettuali.

Per lo svolgimento delle attività previste, Arsenàl.IT si avvarrà di un *Project Manager SR* e di profili specialistici in materia (*specialist SR, IT specialist, functional analyst*) secondo quanto sotto riportato.

Il costo dimensionato è pari a: Euro 700,00/giornata per *Project Manager SR* e *specialist SR*; Euro 400,00/giornata per *IT specialist* e *functional analyst*. Nella tabella seguente si riporta la stima delle giornate uomo che saranno erogate complessivamente da Arsenàl.IT, suddivise per attività.

FASE	ATTIVITÀ	GG/UOMO
FASE I	Coordinamento, organizzazione e conduzione delle attività del Gruppo di Lavoro;	10
	Pianificazione e supporto alle analisi sullo stato dell'arte dell'adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR e delle eventuali azioni di miglioramento/rafforzamento;	8
	Attività di raccordo tra e con i referenti delle Aziende Sanitarie;	5
	Coordinamento dei contenuti delle linee guida e modelli sviluppati dal Gruppo di Lavoro con Aziende Sanitarie.	5
	Predisposizione di uno schema tipo di convenzione per l'adesione al progetto da parte delle Aziende Sanitarie e per la nomina di un RPD unico	2

TOTALE GG/UOMO FASE I 30

FASE II	Attività di supporto operativo al RPD per informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;	24
	Attività di supporto operativo al RPD per sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;	20
	Attività di supporto operativo al RPD per fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;	20
	Attività di supporto operativo al RPD per cooperare con l'autorità di controllo;	5
	Attività di supporto operativo al RPD per fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.	5
	Coordinamento operativo e organizzativo del Board RPD.	40

TOTALE GG/UOMO FASE II 114

FASE III	Attività di supporto operativo al RPD per informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;	48
	Attività di supporto operativo al RPD per sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;	32
	Attività di supporto operativo al RPD per fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;	32
	Attività di supporto operativo al RPD per cooperare con l'autorità di controllo;	8

	Attività di supporto operativo al RPD per fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.	8
	Coordinamento operativo e organizzativo del Board RPD.	60
TOTALE GG/UOMO ARSENÀ.IT FASE III		188

I costi di progetto e il numero di giornate impiegate relativamente alla Fase III potranno subire delle modifiche a valle della valutazione di sostenibilità del modello organizzativo condotta nella Fase II. Eventuali modifiche dovranno essere concordate per iscritto.

9 MODELLO DI AFFIDAMENTO

Per gli affidamenti di servizi ad Arsenà.IT da parte delle proprie consorziate si applica l'articolo 5, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. accordi tra amministrazioni aggiudicatrici).

10 PIANO DI FATTURAZIONE E REGIME IVA

Si prevede il seguente piano di fatturazione:

- All'avvio delle attività: Euro 198.600,00, pari al 40% dell'importo complessivo;
- Entro il 31.12.2018: Euro 198.600,00, pari al 40% dell'importo complessivo;
- Entro il 31.12.2019: Euro 99.300,00, pari al 20% dell'importo complessivo (saldo);

Alla fattura sarà allegato un *report* delle attività svolte per il periodo di riferimento, corredato dagli obiettivi raggiunti.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario 60 giorni D.F.F.M.

Il piano di fatturazione potrà subire modifiche/integrazioni per la Fase III, nelle modalità sopra indicate.

In base all'articolo 5 dello Statuto e all'articolo 11.5 del Regolamento Generale, il Consorzio opera secondo un modello di copertura dei costi, senza previsioni di marginalità di ricavi. Per i servizi erogati alle consorziate, ciò garantisce il requisito oggettivo per l'applicazione del regime di esenzione IVA (ex art.10, c.2, DPR n. 633/1972).

- fine documento -

Adesione al Progetto “Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto” – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO -IRCCS

CONVENZIONE

tra

Istituto Oncologico Veneto -IRCCS Codice Fiscale e Partita IVA 04074560287, con sede in Padova, rappresentata nel presente atto dalla Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV);

e

ARSENÀL.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale (di seguito, per brevità, Arsenàl.IT), Codice Fiscale e Partita IVA 04013550266, con sede legale in Treviso, Viale Guglielmo Oberdan n.5, rappresentata nel presente atto dal dott. Mauro Rizzato, nato a Treviso, il 17 gennaio 1978, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Amministrativo di Arsenàl.IT;

Premesso che:

- a) il “Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – di seguito, per brevità, anche GDPR – prevede un'intensa attività di organizzazione a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi adempimenti, tra cui la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, per brevità, RPD – ex articolo 37 GDPR;
- b) con riguardo alla designazione del RPD, l'articolo 37, comma 3, del GDPR prevede che “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- c) in tale contesto, il Comitato dei Direttori Generali, di cui all'art. 3 l.r. n. 19/2016, nella seduta del 05.03.2018, ha espresso l'opzione per la nomina di un unico RPD per tutte le Aziende Sanitarie venete, indicando il Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività connesse all'individuazione, alla nomina e all'operatività di tale figura;
- d) con Decreto del Commissario n.157 del 26 aprile 2018 Azienda Zero ha approvato e affidato al Consorzio il progetto con oggetto “supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, predisposto da Arsenàl.IT su richiesta di Azienda Zero e di seguito individuato, per brevità, anche come Progetto;
- e) il succitato Decreto n. 157/2018 è stato inviato a questa Azienda Sanitaria con nota di Azienda Zero prot. n. 5455 del 27 aprile 2018;
- f) l'adesione al succitato Progetto avviene su base volontaria;
- g) con nota prot. n. 6045 del 11.05.2018, Azienda Zero, ha trasmesso alle Aziende Sanitarie il Progetto e il presente schema di convenzione per l'adesione volontaria al medesimo;

- h) che nel documento "Progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto" sono stati previsti, alla sezione "Ruoli nel progetto", specifici ruoli e attività in capo alle Aziende Sanitarie aderenti e ad Arsenà.IT;
- i) che lo IOV, con Deliberazione n.deldel Direttore Generale, ha preso atto del Progetto e vi ha aderito, impegnandosi a svolgere le attività previste nella sezione "Ruoli nel progetto" e approvando il presente schema di convenzione;
- j) che con medesima Deliberazione, come previsto nel Progetto, è stato individuato il referente aziendale nella persona del Direttore, pro tempore, Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

1) **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

2) **OGGETTO**

La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti per l'attività di cui al "Progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto" – di seguito, per brevità, "Progetto", articolato nelle seguenti 3 fasi, meglio dettagliate nel medesimo:

- FASE I (dall'affidamento dell'incarico - 24.05.2018): supporto all'attività di adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR, attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, e nomina RPD unico;
- FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018): primo semestre di attività del RPD unico, con valutazione – a seguito dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e delle indicazioni dell'Autorità Garante – delle risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell'adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio;
- FASE III (01.01.2019 – 31.12.2019, in linea con le progettualità consortili attive): attività del RPD unico, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali adottati.

Il Progetto, allegato alla presente, costituisce ed è espressamente riconosciuto come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e pienamente vincolante tra le Parti. Le Parti danno atto che tale documento potrà essere suscettibile di aggiornamento e modifica, previo accordo scritto tra le Parti medesime.

3) **ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA SANITARIA**

In base alla propria adesione, al fine di garantire l'operatività del Progetto, l'Istituto Oncologico Veneto titolare ex lege del trattamento dei dati, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- Nominare quale proprio RPD il soggetto individuato da Arsenà.IT;
- individuare e comunicare ad Arsenà.IT il nominativo del proprio referente interno, ovvero del soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di *privacy* (come da Deliberazione del

Direttore Generale n.del), con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25.05.2018);

- mettere a disposizione uffici interni per supporto locale al Gruppo di Lavoro/Board RPD.

La nomina del RPD sarà effettuata seguendo le indicazioni fornite in materia da parte dell'Autorità Garante.

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rinvia alle previsioni del Progetto medesimo.

4) ADEMPIMENTI DI ARSENÀL.IT

Arsenàl.IT si impegna, subordinatamente alla messa a disposizione delle professionalità da parte delle Aziende Sanitarie per il Board RPD, come previsto dal Progetto – tra l'altro – allo svolgimento delle seguenti principali attività:

Fase I

- *Project management* Gruppo di Lavoro;
- Individuazione del soggetto per il ruolo di RPD unico e comunicazione dei suoi riferimenti alle Aziende Sanitarie.

Fase II

- Attività necessarie a garantire l'operatività del RPD unico per le Aziende Sanitarie;
- coordinamento operativo e organizzativo del Board RPD.

Fase III

- Prosecuzione delle attività previste nella Fase II, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali, ad oggi in corso di emanazione.

Arsenàl.IT, inoltre, si impegna a realizzare gli *output* così come indicati alla Sezione rubricata "Piano degli *output* di Arsenàl.IT" del Progetto.

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rinvia alle previsioni del Progetto medesimo.

Le parti si danno reciprocamente atto che Arsenàl.it e il Responsabile della Protezione dei Dati, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, non si sostituiscono alle Aziende Sanitarie (Titolari del Trattamento) negli adempimenti posti normativamente a carico delle stesse né, pertanto, al ruolo istituzionale degli Uffici aziendali rispettivamente competenti in materia di *privacy*.

5) DURATA

Le Parti convengono che la durata della presente Convenzione decorra dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2019.

Eventuali modifiche alle attività e ai termini progettuali dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

CORRISPETTIVO

Per quanto concerne gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte da Arsenàl.IT, si precisa che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle stesse "troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero", come disposto al punto 4 del Decreto commissariale della medesima n. 157 del 26 aprile 2018.

6) RISERVATEZZA

La presente Convenzione impegna le Parti e il personale coinvolto nel Progetto a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra Parte, senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza della presente Convenzione e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi al termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

Per "informazione confidenziale" si intende ogni oggetto, descrizione, disegno, *layout* di circuito, nastri, dischi ed ogni altro supporto leggibile da computer, documenti scritti, informazioni, incluse informazioni visive e verbali, tecnologie e *know-how*, che:

- siano attinenti ad attività passate, presenti o future svolte dal Consorzio e dalle Aziende consorziate nei diversi campi in cui esse operano;
- sia attinente in generale all'organizzazione, all'attività del personale, agli investimenti, ai dati tecnici, ai rapporti contrattuali, ai diritti, alle obbligazioni e alle responsabilità del Consorzio e delle Aziende consorziate;
- risultino dall'attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto – salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione – convengono che qualsiasi informazione confidenziale ricevuta:

- sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della Parte ricevente e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia;
- non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi;
- sarà utilizzata solo da dipendenti e/o collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per gli scopi specificati nella presente Convenzione; i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti;
- non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dalla presente Convenzione, senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualunque informazione confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna Parte, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

L'impegno di segretezza:

- non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte tenuta alla segretezza;
- non sorge riguardo alle informazioni confidenziali che si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla Parte che le riceve;
- non sorge o cessa di esistere riguardo a quelle informazioni confidenziali che siano state comunicate alla Parte tenuta alla segretezza anche da una terza parte avente il diritto di farlo senza obbligo di segretezza;
- non sorge quando il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni confidenziali in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi Autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte.

7) **RISULTATI**

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno egualmente proprietarie dei risultati scaturiti dalle attività comuni di cui alla presente Convenzione, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori.

I risultati comuni scaturiti dall'attività progettuale saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti avuto merito della natura del Progetto, nel pieno rispetto delle finalità istituzionali delle Parti medesime, dei loro Regolamenti interni e della normativa vigente in materia, fatti comunque salvi diversi accordi da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte rimane proprietaria delle conoscenze e dei risultati raggiunti autonomamente nell'ambito della presente Convenzione, ove individuabili.

Tutte le informazioni, le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una Parte prima della conclusione della presente Convenzione, sviluppati o acquisiti parallelamente o contemporaneamente alla stessa, ma con modalità indipendenti dalla sua esecuzione, resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte, che rimarrà libera di utilizzarli o rivelarli a sua sola discrezione.

8) **ASSICURAZIONI E SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 10 D.M. n. 363/1998, gli obblighi previsti d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante, per quanto riguarda il personale che si trovi presso di essa nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente Convenzione. Anche il personale ospitato è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Arsenà.IT garantisce che il proprio personale impegnato nelle attività di cui all'art. 1 presso le strutture dell'Azienda Zero è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Azienda Zero, analogamente, garantisce che il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione presso le strutture del Consorzio è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Inoltre, il personale coinvolto nel Progetto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

9) PRIVACY

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di *data protection* in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di *data protection*, le Parti e il personale coinvolto nel Progetto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

10) CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile risolvere bonariamente le controversie, il Foro competente a dirimere le stesse è, in via esclusiva, quello di Padova.

11) RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

12) STIPULA E DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii. Eventuali proroghe o modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoscritte dalle Parti con le medesime modalità.

Il presente atto è letto, approvato specificamente articolo per articolo, premesse incluse, e sottoscritto.

Per l'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS

Per il Consorzio Arsenal.IT

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Le parti dichiarano di approvare specificamente la clausola di cui all'art. 11) *Controversie*.

Per l'Istituto Oncologico Veneto

Per il Consorzio Arsenal.IT

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO